TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 219

Provincia cui è dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli

Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui e' compreso il comune nel quale il veicolo e' stato immatricolato ai sensi dell'articolo 40 del R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa e' ridotta alla meta' se il veicolo e' messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno. L'acquisto di un veicolo gia' assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 2 luglio 1932 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-219-provincia-cui-e-dovuta-la-tassa-riduzione-sostituzione-dei-veicoli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it